



Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori



Regione
Lombardia

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art.2 Nomina e composizione del C.T.S.

Art. 3 Funzione del C.T.S.

Art. 4 Funzionamento del C.T.S.

Art 5 Segretario del C.T.S.

Art 6 Norma Finale



Art. 1 **Oggetto**

Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito in breve il "C.T.S."), di cui all'art. 20 dello Statuto della Fondazione, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 **Nomina e Composizione del C.T.S.**

1. Il C.T.S. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico.
2. Il C.T.S. è composto da sette membri: dal Direttore Scientifico (DSc), che assume il ruolo di Presidente, e da sei membri nominati:

- 2 componenti esterni provenienti da istituzioni nazionali e internazionali (possibilmente uno non italiano) con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali;
- 1 componente esterno rappresentante dei pazienti;
- 3 componenti interni alla Fondazione con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali.

È possibile la partecipazione senza diritto di voto di membri interni/esterni alla Fondazione su proposta di un membro di diritto, per motivati obiettivi di specifico valore progettuale

3. I componenti del C.T.S., ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del C.T.S., questo sarà sostituito da altro soggetto, con medesimi requisiti, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

È sempre consentita la partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente e del Direttore Generale o loro delegati.

Art. 3 **Funzione del C.T.S.**

1. Il C.T.S. si ispira ai modelli internazionali di External Independent Scientific Advisory Board. A fondamento delle funzioni del C.T.S. vi è la centralità della Ricerca Scientifica dell'IRCCS nel perseguire obiettivi di "finalità di ricerca", prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari" (DL 288. 16/10/2003).

2. Il C.T.S. ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca biomedica e a quella nel campo dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari. Il supporto tecnico-scientifico del C.T.S. si estende alle complessive attività della Fondazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di Ricerca Scientifica proposti dalla Direzione Scientifica. A tale scopo, il C.T.S. è chiamato a formulare proposte complessive progettuali ed operative di sistema su programmi ed obiettivi scientifici.

3. Ad espletamento di tali obiettivi, la Fondazione dispone del C.T.S. quale strumento di collegamento tra la Direzione Scientifica e la Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa nella definizione delle politiche congiunte di sviluppo della ricerca in armonia con lo sviluppo delle strutture organizzative gestionali in ambito sanitario.

4. Tale funzione di collegamento ha come obiettivo la concordanza delle scelte di strategia di sviluppo della ricerca con le misure di natura gestionale ed organizzativa necessarie in ambito complessivo ospedaliero a garanzia della loro realizzazione, in linea con il mandato di legge di disciplina degli IRCCS.



5. Specifici pareri su proposte e temi puntuali possono altresì essere richieste al C.T.S., secondo competenza, dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico.

Art. 4

Funzionamento del C.T.S.

1. Le sedute del C.T.S. sono convocate almeno una volta all'anno dal Direttore Scientifico mediante avviso scritto recapitato a ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa seduta ed in caso di urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso deve contenere anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare
2. La convocazione straordinaria del C.T.S. può essere richiesta dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o da 2/3 dei componenti (n. 5)
3. Il C.T.S. è presieduto dal Direttore Scientifico coadiuvato dal Vice-Presidente (nominato dal Comitato stesso in sede di prima riunione). In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice-Presidente i lavori sono presieduti dal componente più anziano per età
4. Per la validità delle sedute del C.T.S. è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (n. 4). In caso di mancanza del quorum legale, il C.T.S. può essere convocato in seconda convocazione anche nell'ambito delle 24 ore successive.
5. Le sedute del C.T.S. possono svolgersi anche in modalità telematica.
6. I membri del C.T.S., non percepiranno specifico compenso o gettone presenza, saranno coperte eventuali spese vive e i costi di viaggio il cui rimborso sarà erogato dietro presentazione di un idoneo documento contabile ai fini fiscali.
7. Le proposte e i pareri sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Possono partecipare alle sedute del C.T.S., senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale o loro delegati.
9. Le sedute del C.T.S. non sono pubbliche.
10. Delle sedute del C.T.S. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al successivo articolo.

Art. 5

Segretario del C.T.S.

Le funzioni di Segretario del C.T.S. sono svolte da un collaboratore della Direzione Scientifica individuato dal Direttore Scientifico. Il Segretario ha il compito di inviare le comunicazioni ai componenti, redigere il verbale delle riunioni, e conservarne copia approvata.

Art. 6

Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di relativa adozione e comporta la decadenza del precedente C.T.S.